



# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

PROVINCIA DI MILANO

**Regolamento di organizzazione  
e di funzionamento  
Dello Sportello Unico  
per l'edilizia**

# REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNIVO PER L'EDILIZIA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 31.07.2003**

## Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell' ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i compiti e la disciplina dello "Sportello Unico per l' edilizia", secondo quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni

## Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
  - per **SUE** s'intende lo Sportello Unico per l'edilizia ai sensi dell' articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per **responsabile del SUE** s'intende il responsabile della struttura presso la quale è istituito lo Sportello Unico per l'edilizia;
  - per **responsabile del procedimento** s'intende il responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi della Legge 241/1990.

## Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il **SUE** è competente:
  - a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per i rilasci di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  - b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all' elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
  - c) all' adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell' art. 22 e seg. della Legge 7/8/90, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
  - d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
  - e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all' intervento edilizio oggetto dell' istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all' applicazione della parte seconda del testo unico;
  - f) alla acquisizione diretta, ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente;
  - g) alla predisposizione della modulistica da mettere a disposizione degli interessati per lo svolgimento delle pratiche edilizie:
    - il parere dell' A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell' articolo 20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
    - il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
  - h) agli incombeni necessari ai fini dell' acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell' intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
    - 1) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;
    - 2) l'assenso dell' amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all' articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

- 3) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374;
- 4) l' autorizzazione dell' autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 55 del codice della navigazione;
- 5) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall' amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell' art.25 del D.Lgs. 29/10/1999, n.490;
- 6) il parere dell' autorità competente in tema di assetti e vincoli ideologici;
- 7) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
- 8) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell' art.13 della Legge 6/12/91, n.394, in tema di aree naturali protette.

#### **Articolo 4 – Finalità.**

1. Lo Sportello Unico per le attività produttive persegue le finalità di:
  - valorizzare il territorio;
  - migliorare le relazioni tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini;
  - ridurre i costi ed i tempi necessari allo svolgimento delle pratiche edilizie.

#### **Articolo 5 – Istituzione**

1. L' Ufficio SUE è istituito presso la Divisione Edilizia e Urbanistica:

#### **Articolo 6 – Attribuzioni del Responsabile dell' ufficio SUE**

1. Al responsabile dell' ufficio SUE compete il rilascio dei provvedimenti conclusivi.
2. Il responsabile dell' Ufficio SUE, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, dell' articolo 20 del D.P.R. 6/6/01 n. 380 e del vigente Regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo, individua, per le procedure relative ai vari interventi facenti capo allo sportello unico, il responsabile del procedimento.

#### **Articolo 7 – Attribuzioni del Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell' articolo precedente, svolge tutte le funzioni assegnate dalla legge e dai regolamenti comunali ed in particolare:
  - cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all' art. 5, c. 3, del D.P.R. 6/6/01 n. 380, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente;
  - cura la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della Legge 241/90;
  - in relazione alle richieste di permesso di costruire, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell' intervento richiesto;
  - qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nel termine previsto dalla legge, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni e fissando un termine per la pronuncia dell' interessato;
  - interrompere il termine per il rilascio del permesso di costruire per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell' amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente;
  - convoca, avvalendosi dello sportello unico, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7/8/90, n.241, e successive modificazioni nell' ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell' intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all' art. 5, c. 3, del D.P.R. 6/6/01 n.380;
  - dispone con motivata risoluzione il raddoppio dei termini previsti dalla legge nel corso dell' istruttoria del permesso di costruire per particolarmente complessi secondo del responsabile del procedimento;
  - cura, coordina gli atti istruttori in relazione ai procedimenti relativi a denunce di inizio attività, alla attività di vigilanza edilizia e ogni altra attività attinente procedimenti edilizi.

#### **Articolo 8 – Rapporto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive**

1. Lo sportello unico per l'edilizia collabora con lo Sportello unico delle Attività produttive e svolge tutti i procedimenti edilizi che costituiscono sub-procedimento del procedimento unico attinente le attività produttive.
2. Presso lo sportello unico per l' edilizia è individuato il Referente dello Sportello Unico delle Attività produttive.

#### **Articolo 9 – Organizzazione del SUE**

1. Il SUE è strutturato secondo i criteri del regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Al fine di assicurare il più rapido ed efficace funzionamento del SUE nonché il miglior svolgimento delle procedure di competenza del SUE stesso, sono adottati, nel rispetto della normativa in materia e dei criteri risultanti dal presente regolamento, i necessari atti di organizzazione da parte del responsabile dell' ufficio SUE.
3. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità perseguite, secondo i programmi definiti dall' Amministrazione Comunale.
4. L' Ufficio dello Sportello Unico è formato da personale tecnico e da personale amministrativo.
5. Per la conclusione dei procedimenti, per specifiche fasi e attività istruttorie, possono essere stipulate apposite convenzioni.

#### **Articolo 10 – Formazione e aggiornamento**

1. L' Amministrazione Comunale programma ed attua in proprio, anche tramite corsi esterni, la formazione e l'addestramento professionale costante del personale addetto del SUE.

#### **Articolo 11 – Controllo sulle denunce inizio attività**

1. Con determinazione del Responsabile del SUE sono individuati i criteri di priorità del controllo delle denunce di inizio attività, al fine di emanare, ove occorra, in via tempestiva l' ordine di non effettuazione lavori.
2. I criteri di priorità dovranno tenere conto del carico urbanistico degli interventi e delle zone del territorio in cui sono progettate.

#### **Articolo 12 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive**

1. Con determinazione del Responsabile del SUE le modalità e l' entità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando dal controllo emerga, la falsità delle stesse, il Responsabile del SUE provvede alla denuncia penale e alla decadenza dai benefici o comunque all' annullamento degli atti ai sensi del D.P.R. 28/12/00, n.445 e del D.P.R. 6/6/01 n.380.

#### **Articolo 13 – Pubblicità del regolamento**

1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità e diffusione.

#### **Articolo 14 – Rinvio alle norme generali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, nazionale, regionale e regolamentare in materia di Edilizia.